

**Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del Circolo ARCI TUSA APS
(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)**

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 21,00, in seduta telematica, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione CIRCOLO ARCI – TUSA Codice Fiscale 93000830831 – costituita 25/02/1988 (Atto Pubblico registrato in Cefalù in data 04/03/1988, n° Repertorio 44043, n° racc. 13984) per la modifica e l'adeguamento dello Statuto al D.Lgs 117/2017 (art. 101, comma 2), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata: modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili);

2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Antonio Volanti, il quale chiama alle funzioni di Segretaria la Sig.ra Carmela Minnella.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Il socio Giuseppe Siragusa propone di non adottare un nuovo Statuto ma di emendare quello storico in vigore (probabilmente il più antico ancora presenti in Sicilia), sia per legame affettivo che per i contenuti. Tale condizione ci evita, peraltro, un costo di almeno € 200,00 occorrente per la registrazione di nuovi statuti.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto favorevole dei partecipanti e un astenuto delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "CIRCOLO ARCI - TUSA APS";
- b) gli artt. 4, 6, 12, 14 e 18 sono rimasti invariati;
- c) gli artt. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sono stati integrati;
- d) gli artt. 25 e 27 sono stati totalmente modificati.

Il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, viene allegato al presente atto e ne è parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI Territoriale di Messina.

Il Presidente e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Tusa, lì 30/10/2020

Il Direttore dell'ufficio (*)

Laura Lo Sciotto

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Francesco Filippa Tigano

Il Presidente

La Segretaria

Provvedimento di delega Prot. 60/22 del 10/10/2020

10/11/2020



Carmela Minnella



STATUTO CIRCOLO ARCI TUSA APS

DEFINIZIONI E FINALITA'

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione Repubblicana, in base agli artt.36 ss. del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii è costituita, con sede in Tusa Vicolo VII n° 10, l'Associazione di promozione sociale, denominata "CIRCOLO ARCI

TUSA APS" (Associazione di Promozione Sociale), qui di seguito detta Associazione

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

Il Circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere unitario.

Compiti del Circolo sono:

- essere strumento di lotta per la crescita democratica del Paese e per la conquista dell'egemonia politica, culturale e sociale da parte dei lavoratori, operando mediante iniziative culturali, ricreative e sportive, gestite dai lavoratori in alternativa alle strutture e concezioni del padronato e della industria culturale borghese ed impegnandosi attivamente nella lotta contro il fascismo comunque esso si manifesti;
- avanzare proposte agli Enti Pubblici e partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per un'adeguata politica del territorio, per l'utilizzazione e gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive e ricreative poste in essere dagli Enti Locali.

A tali fini il Circolo provvede:

- 1) a raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità della gestione del Circolo ed a favorire il suo sviluppo;
- 2) a dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Circolo potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

Il Circolo non persegue alcuna finalità di lucro.

Inoltre, lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e equilibrio del senso di comunità e contribuire alla crescita culturale e sociale di tutti i membri associati.

Volando Andromeda
Andromeda



come dell'intera comunità.

Costituiscono, inoltre, finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura.

I) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS come spettacoli, sagre, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari...;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al

Handwritten signature: Valerio Antonio

Handwritten signature: Anella

volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. I soci volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 c.1 CTS.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

il numero dei/lle lavoratori/trici impiegati/e nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei/lle volontari/e o al cinque per cento del numero degli/lle associati/e.

La differenza retributiva tra lavoratori/trici dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato; al Circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, tale numero non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Articolo 4

Per diventare soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo osservando le seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

È il Consiglio Direttivo che decide l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci. Alla prima assemblea, se i due quinti dei partecipanti richiedono di mettere all'ordine del giorno la decisione del consiglio, la delibera è revocata solo nel caso che i due terzi dell'assemblea si dichiarino contrari.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo di volta in volta potrà decidere sulle modalità di partecipazione dei familiari degli iscritti alle manifestazioni del Circolo.

Articolo 7

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera sociale annuale;
- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote

Volontari Antonio
Stella



straordinarie.

I/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che [siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e] abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dall'avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile o trasmissibile. Ai fini del tesseramento in mancanza del Regolamento interno si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale ARCI di Messina.

La qualifica di socio/a si perde, inoltre, per:

- decesso;

Blond Ant.
Pinella





scioglimento dell'Associazione;

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 9

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dal fondo di riserva.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

BILANCIO

Articolo 11

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

Una proroga alla presentazione del bilancio può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 12

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il dieci per cento (10%) al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale, sportivo, per nuovi impianti e ammortamenti delle attrezzature e di assistenza, le decisioni dovranno essere prese di volta in volta dalla maggioranza assoluta dei soci presenti all'assemblea.

Carlo Colucci

ASSEMBLEA

Articolo 13

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono convocate con annuncio scritto recapitato a domicilio.

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 14

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 Dicembre al 31 Marzo successivo.

Essa:

- elegge la commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio;
- procede all'elezione delle cariche sociali;
- approva gli stanziamenti previsti dal comma 2° dell'art. 12 del presente statuto;
- dà le direttive sulla gestione sociale.

Articolo 15

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci revisori;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto (1/5) dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 16

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe al fine di favorire una effettiva partecipazione.

Articolo 17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento è indispensabile la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci ed il voto favorevole di tre quinti dei presenti.



Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 27.

Articolo 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Alla votazione parteciperanno tutti i soci presenti.

Articolo 19

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate, sia in sede di assemblea ordinaria che di assemblea straordinaria, dovranno essere verbalizzate, senza ministero di notaio, salvo che ciò non sia richiesto da almeno un terzo dei soci, a cura del segretario o, in sua assenza, di un socio nominato dal presidente e riportate su apposito libro verbali.

Nelle deliberazioni [di approvazione del bilancio e in quelle] che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci/e per la consultazione.

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici consiglieri, eletti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 21

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, il Cassiere, il Provveditore, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta

Dalla Voce di Anonimo



dal Circolo per il conseguimento dei Propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, etc.)
 Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono la Presidenza; è riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.
 Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci revisori sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.
 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni e straordinariamente ogniqualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri; in assenza del Presidente al riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

l/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo deve:

- 1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; [Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.]
- 4) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- 5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- 6) formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo deve, inoltre:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;

Valeria Andrei

Edda



- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 24

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio.

In caso di assenza o di Impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano ad un componente l'Ufficio di Presidenza.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Articolo 25

- I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.
- II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
- III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia

Volcano Andrea
 Pinella



nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

V. D'Amico
C. Minello

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Articolo 26

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno quattro quinti dei soci presenti all'assemblea, cui deve partecipare almeno l'ottanta per cento dei soci.

Articolo 27

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale[/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Per quanto non previsto dallo statuto deciderà l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Tusa, lì 30/10/2020

La Segretaria

Carmelo Minello

Il Presidente

V. D'Amico